

**Progetto di Codice ReNEUAL del procedimento
amministrativo dell'Unione Europea
*Revisioni del 2026 relative ai procedimenti automatizzati***

**Introduzione alle revisioni del 2026 /
Libro I – Disposizioni generali**

Gruppo di redazione delle revisioni del 2026:
Martina Conticelli, Paul Craig, Deirdre Curtin,
Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta, Herwig C. H. Hofmann,
Joana Mendes, Oriol Mir, Jens-Peter Schneider, Ulrich Stelkens,
Marek Wierzbowski, Jacques Ziller

Libro I – Disposizioni generali

A. Introduzione alle revisioni del 2026 relative ai procedimenti automatizzati

- (1) Al momento della loro pubblicazione (nel 2014), i Libri da I a IV del progetto di Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell'Unione Europea del *Research Network on EU Administrative Law* (ReNEUAL) contenevano solo **poche disposizioni** relative all'uso di mezzi elettronici da parte di individui e amministrazioni pubbliche (incluso l'obbligo di creare specifici siti web centralizzati). All'epoca ciò consentiva di raggiungere vari scopi: facilitare la comunicazione; superare i limiti della posta tradizionale; rafforzare la trasparenza amministrativa; aumentare la partecipazione dei cittadini alle procedure di regolamentazione e di adozione di decisioni di ampia portata.¹ L'automazione dell'azione amministrativa era stata presa in considerazione solo nel Libro VI – Gestione delle informazioni amministrative, dato che gran parte dello scambio di informazioni tra le autorità avveniva già allora tramite sistemi automatizzati di scambio dei dati.
- (2) Con l'evoluzione nel frattempo della potenza e uso dell'elaborazione automatizzata dei dati e soprattutto dell'applicazione dei sistemi **di intelligenza artificiale** (IA) negli ultimi anni, e in particolare dei sistemi di IA generativa (compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), più di recente), il Comitato direttivo di ReNEUAL ha deciso di rivedere le disposizioni delle progetto di Codice ReNEUAL. Tali revisioni includono regole aggiuntive che affrontano specificamente le sfide giuridiche sollevate dalle innovazioni tecnologiche e dall'evoluzione delle procedure automatizzate.
- (3) Nella sua Risoluzione del 22 novembre 2023² il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione “di presentare urgentemente, sulla base dell'articolo 298 TFUE,

¹ Cfr. gli articoli II-4(2), III-4, III-5(3)(e), III-6(1), III-8(1)(b), III-10(2)(b), III-25, III-32, IV-7, IV-11(3), IV-18(2), IV-21, IV-24(1), IV-39, V-2, paragrafo 2, e VI-12, paragrafo 4, della versione iniziale delle Regole Modello ReNEUAL.

² V. Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la digitalizzazione e il diritto amministrativo

una proposta legislativa di regolamento su un'amministrazione dell'Unione europea aperta, efficiente e indipendente”, attraverso la quale “tenere conto dei progressi della digitalizzazione e del suo impatto sull'amministrazione e i procedimenti amministrativi dell'Unione”. La Risoluzione fa riferimento, quale punto di partenza, alla “Risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente”³, e fornisce raccomandazioni per adattare la proposta del 2016 alle sfide poste dalla digitalizzazione. Nella Risoluzione il Parlamento Europeo “ritiene che la proposta richiama debba tenere conto dei progressi compiuti nel settore della digitalizzazione e del suo impatto sui procedimenti amministrativi dell'amministrazione dell'Unione”, così come che “la proposta richiama debba essere coerente con l'approccio dell'Unione alla trasformazione digitale, rispettare pienamente sia i diritti fondamentali, comprese le norme in materia di protezione dei dati e parità di trattamento, sia principi quali la neutralità tecnologica e della rete e l'inclusività, ma debba anche rafforzare le capacità e le competenze digitali e promuovere un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale”. Deve sottolinearsi che la Risoluzione fa riferimento alle “consultazioni con il mondo accademico, gli operatori della giustizia e la comunità giuridica in vista della sua risoluzione del 2016”, così come alla relazione elaborata nel 2022 dall'Istituto europeo di diritto, la quale reca modelli di norme concernenti valutazione d'impatto dei sistemi decisionali algoritmici utilizzati dalla pubblica amministrazione. Nella sua risposta del 27 febbraio 2024 alla risoluzione, il vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič ha sottolineato che la Commissione accoglie con favore l'attenzione posta sugli sviluppi nel campo della digitalizzazione e ha menzionato le azioni intraprese negli ultimi anni a questo riguardo, tra cui la strategia sull'IA della Commissione recentemente adottata e che rappresenta un chiaro impegno ad applicare i principi del futuro Regolamento UE sull'intelligenza artificiale già ora alla propria attività amministrativa, con una rigorosa attenzione alla centralità dell'essere umano⁴.

(2021/2161(INL)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0426_IT.html#title2

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente (2016/2610(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0279_IT.html?redirect.

⁴ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2024/EP-PE_LTA\(2024\)001208_FULL_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2024/EP-PE_LTA(2024)001208_FULL_EN.pdf)

- (4) Queste Regole Modello aggiuntive tengono conto dell'evoluzione della giurisprudenza della CGUE, nonché dei tribunali degli Stati membri e dei nuovi strumenti normativi pertinenti dell'UE. In particolare, includono l'articolo 22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)⁵, il parallelo articolo 24 del Regolamento (UE) 2018/1725⁶ e il Regolamento UE sull'intelligenza artificiale (AI-Act).⁷ Queste disposizioni stabiliscono importanti requisiti giuridici relativi all'azione amministrativa automatizzata e allo sviluppo e all'uso di sistemi di IA da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche dell'UE. Si è tenuto conto anche dell'intenso dibattito accademico che ha avuto luogo negli ultimi anni sul tema dell'IA.
- (5) Il comitato direttivo di ReNEUAL ha limitato le revisioni alle norme *necessarie* per adeguarsi a tali sviluppi. Negli ultimi dieci anni circa, gli strumenti di diritto secondario UE che contengono norme sul procedimento amministrativo o che hanno un impatto su di esso, la legislazione e gli strumenti normativi degli Stati membri, nonché la giurisprudenza dei tribunali dell'UE e degli Stati membri, hanno subito un'evoluzione significativa. L'enorme quantità di nuovo materiale avrebbe reso impossibile aggiornare l'intero testo delle Regole Modello e le relative spiegazioni in un lasso di tempo ragionevole. Con le nostre revisioni, che riteniamo tempestive, proponiamo un primo approccio critico e urgentemente necessario che speriamo possa stimolare ulteriori discussioni e adattamenti.
- (6) Questa revisione delle Regole Modello del 2014 **riguarda solo i Libri da I a IV**, mentre la revisione dei Libri V e VI è ancora in corso. Le disposizioni aggiunte alla versione 2014 delle Regole Modello ReNEUAL nei Libri I, II, III e IV sono evidenziate. Abbiamo incluso solo le spiegazioni relative a queste nuove disposizioni nella versione rivista che ora pubblichiamo. Le spiegazioni relative alle

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Regole Modello originali si trovano nella versione preesistente del 2014 delle Regole Modello ReNEUAL⁸.

- (7) L'approccio generale che abbiamo adottato nella formulazione delle revisioni 2026 si basa sulle seguenti **premesse principali**.
- (8) In primo luogo, riteniamo necessario **proporre norme vincolanti** in materia, piuttosto che formulare disposizioni di *soft law*. La certezza del diritto e l'adeguata tutela dei diritti dei cittadini implicano l'esigenza di fornire il necessario supporto normativo a questi diritti, i quali dovrebbero essere esigibili e tutelati in sede giurisdizionale.
- (9) In secondo luogo, è necessario regolamentare la materia oggetto di revisione sulla base dei **principi** tradizionali e consolidati **del procedimento amministrativo**. Le disposizioni contenute nell'articolo 22 del GDPR e nell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, organi ed organismi dell'Unione sono molto rilevanti, ma risolvono solo in parte i problemi sollevati dall'uso di sistemi automatizzati e di IA nel contesto dei procedimenti amministrativi. Oltre al fatto che non sono state concepite a tale scopo, esse sono necessariamente incomplete e si applicano, rispettivamente, solo alle decisioni (amministrative) automatizzate che riguardano le persone fisiche (le uniche protette dalle normative sulla protezione dei dati personali) e non invece alle persone giuridiche (anch'esse meritevoli di protezione). Considerazioni simili valgono per l'AI Act, che riguarda lo sviluppo e l'uso di sistemi di IA ad alto rischio o dei sistemi di IA previsti dall'articolo 50 dell'AI Act, non l'uso di altri sistemi automatizzati nei procedimenti amministrativi, i quali tuttavia comportano anch'essi dei rischi significativi per i diritti individuali nonché per l'efficace attuazione delle politiche pubbliche in conformità con la legislazione democratica. Questi rischi e impatti specifici dei procedimenti amministrativi automatizzati sono affrontati nel nuovo articolo III-3a delle presenti Regole Modello.
- (10) Il procedimento amministrativo è e deve rimanere uno **strumento fondamentale** per garantire la tutela dei cittadini, delle imprese e di altre persone giuridiche, nonché per garantire la qualità del processo decisionale pubblico, in quanto

⁸ Abbiamo basato il nostro lavoro sulla versione inglese delle Model Rules pubblicata dalla Oxford University Press nel 2017, che include alcune piccole modifiche rispetto alla versione originariamente pubblicata online nel 2014.

elemento centrale dell'interesse pubblico nel processo decisionale amministrativo. I principi e i diritti in materia di procedimento amministrativo rivestono particolare importanza nel diritto dell'Unione, a partire dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali sul diritto a una buona amministrazione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. È quindi fondamentale concretizzare le garanzie contenute in regolamenti come il GDPR e l'AI Act all'interno della logica del procedimento amministrativo, integrandole ove necessario. Ciò non solo fornirà una migliore protezione per gli individui, ma faciliterà anche l'azione amministrativa stessa, che ha piena familiarità con l'approccio procedurale.

- (11) In terzo luogo, qualsiasi riforma del quadro normativo deve basarsi sul principio secondo cui è **la tecnologia che deve conformarsi** ai limiti giuridici e ai diritti esistenti, e non il contrario. I principi e i diritti inerenti al procedimento amministrativo stabiliti nel corso degli anni dai legislatori e nella giurisprudenza (come i diritti all'audizione e all'accesso al fascicolo, o i doveri di motivazione, imparzialità e istruttoria accurata) esprimono valori profondi delle nostre società democratiche, molti di natura costituzionale. Questi valori pubblici non possono essere sacrificati in nome di una presunta maggiore efficacia ed efficienza amministrativa, né tantomeno per facilitare l'ulteriore sviluppo delle industrie tecnologiche nazionali, europee o statunitensi. Al contrario, le revisioni delle Regole Modello mirano a proteggere meglio questi valori dalla significativa minaccia che potrebbero subire a causa dei nuovi strumenti tecnologici forniti alla pubblica amministrazione e ai suoi funzionari da aziende private con interessi (commerciali) non generalmente allineati al bene pubblico.
- (12) In quarto luogo, questa revisione mira all'adozione di **una regolamentazione proporzionata** che contenga solo le disposizioni strettamente necessarie a salvaguardare i valori democratici europei e consenta, al contempo, di sfruttare il vasto potenziale offerto dai procedimenti automatizzati, se progettati correttamente, allo scopo di raggiungere gli obiettivi della pubblica amministrazione. L'obiettivo è di rafforzare, non minare la duplice missione del diritto amministrativo come strumento per garantire i diritti individuali e per poter attribuire i poteri amministrativi necessari all'attuazione degli interessi pubblici.
- (13) In quinto luogo, dopo aver esaminato la versione 2014 delle Regole Modello ReNEUAL da questa prospettiva, il gruppo di redazione ha concluso che erano

necessarie relativamente **poche revisioni** per raggiungere questo equilibrio fondamentale.

- (14) Infine, abbiamo ritenuto opportuno **non limitare** la presente revisione 2026 all'uso dei **sistemi di IA**,⁹ ma estenderla a **qualsiasi sistema di trattamento automatizzato dei dati** che possa essere utilizzato dalle autorità pubbliche nell'ambito di un procedimento amministrativo. La condizione per quest'ultima inclusione è che tali sistemi **adottino** la decisione, la norma o il contratto in questione **senza intervento umano** (procedimento completamente automatizzato) o **influenzino in modo sostanziale** il completamento da parte dell'umano del procedimento (procedimento semi-automatizzato). Il rapido progresso della tecnologia dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni ha complicato le definizioni legali riguardanti l'applicazione di tecnologie specifiche e ha messo in dubbio la loro futura tenuta. Inoltre, altre tecnologie algoritmiche avanzate utilizzate in procedimenti completamente o semi-automatizzati possono porre problemi simili a quelli della tecnologia dell'IA in termini di trasparenza del processo decisionale amministrativo e di supervisione umana. Ciò che consideriamo decisivo non è la tecnologia specifica utilizzata, ma il fatto che essa sostituisca completamente o condizioni in modo sostanziale il processo decisionale umano che ha tradizionalmente caratterizzato i procedimenti amministrativi.

⁹ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del AI-Act, che sono gli stessi dell'OCSE (OCSE, Raccomandazione del Consiglio sull'intelligenza artificiale, OCSE/LEGAL/0449, modificata l'8 novembre 2023) e molto simili a quelli della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (n. 225) firmata a Vilnius (Lituania) il 5 settembre 2024, art. 2. Per ulteriori dettagli, si veda la Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione sulla definizione di sistema di intelligenza artificiale stabilita dal regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA) [C(2025) 5053 def., 29 luglio 2025].

B. Le Regole Modello¹⁰

Preambolo

Nei procedimenti amministrativi, le autorità pubbliche sono vincolate dai principi dello Stato di diritto, dal diritto alla buona amministrazione e altri principi correlati del diritto amministrativo dell'Unione europea.

Nell'interpretazione e nello sviluppo di queste Regole Modello si dovrebbero tenere in particolare considerazione i principi di equo trattamento e non discriminazione, certezza del diritto, equità, oggettività e imparzialità, partecipazione, proporzionalità, tutela del legittimo affidamento, trasparenza e diritto a mezzi di ricorso effettivi.

Le pubbliche autorità dovranno tener conto dell'efficienza, dell'efficacia e del servizio ai cittadini.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi europei, si devono tenere in debita considerazione i principi di sussidiarietà, leale cooperazione e chiara attribuzione delle responsabilità.

Gli obblighi e i diritti procedurali previsti dalle presenti Regole Modello non devono risultare compromessi nei procedimenti completamente o parzialmente automatizzate.

I-1 Ambito di applicazione

(1) Le presenti Regole Modello si applicano a tutte le autorità dell'Unione Europea in fase di attuazione del diritto dell'Unione tramite l'azione amministrativa.

(2) Le presenti Regole Modello non si applicano alle autorità degli Stati membri, a meno che il diritto settoriale dell'Unione non le renda applicabili.

¹⁰ Le disposizioni aggiunte alla [versione 2014 del ReNEUAL Model Rules Book I](#) sono evidenziate. Il nostro lavoro si è basato sulla versione inglese delle Model Rules pubblicata dalla Oxford University Press nel 2017, che include alcune piccole modifiche rispetto alla versione originariamente pubblicata online nel 2014.

(3) Le Regole Modello dei libri V e VI si applicano alle autorità degli Stati membri quali definite negli articoli V-1 e VI-1.

I-2 Rapporto con specifiche norme procedurali dell'Unione Europea

(1) Le presenti Regole Modello si applicano qualora non sussistano norme procedurali specifiche.

(2) Le norme procedurali specifiche esistenti nel diritto UE vengono interpretate in modo coerente con le presenti Regole Modello e possono essere integrate da esse.

I-3 Rapporto con il diritto degli Stati membri

Le autorità degli Stati Membri potranno utilizzare le presenti Regole Modello come guida in fase di attuazione del diritto dell'Unione in conformità rispetto alla propria normativa nazionale sul procedimento.

I-4 Definizioni

Ai fini delle presenti Regole Modello le seguenti definizioni si applicano a tutti i Libri. Si intende per:

(1) «Azione amministrativa», l'attività di un'autorità pubblica, così come definita al paragrafo (7), il cui esito è:

- (a) un atto non legislativo, giuridicamente vincolante, di applicazione generale così come definito nel Libro II;
- (b) una decisione così come definita nel Libro III,
- (c) un contratto così come definito nel Libro IV,
- (d) mutua assistenza così come definita nel Libro V,
- (e) attività di gestione delle informazioni così come definite nel Libro VI.

(2) «Procedimento amministrativo», la sequenza di attività e atti tramite cui una pubblica autorità prepara e formula l'azione amministrativa così come definita al paragrafo (1) lettere da a) a c).

(3) «Autorità competente» la pubblica autorità, intesa nel senso del paragrafo (7), responsabile di eseguire l'azione amministrativa ai sensi della legge applicabile.

(4) «procedimento composto» un procedimento amministrativo in cui le autorità UE e le autorità di uno o più Stati Membri hanno funzioni distinte e interdipendenti. Un procedimento composto può anche indicare una combinazione di due procedimenti amministrativi direttamente collegati tra loro.

(5) «Autorità UE» un'istituzione, un organo, un organismo o un'agenzia dell'Unione. Anche altri organi devono essere considerati come autorità UE quando a questi viene affidata un'azione amministrativa per conto della UE.

(6) «Persona» una persona fisica o giuridica. Altre associazioni, organizzazioni o gruppi possono essere considerati come persone in base alla legislazione comunitaria specifica di settore oppure in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

(7) «Autorità pubbliche» le autorità dell'Unione Europea ai sensi del paragrafo (5) e le autorità degli Stati Membri, nella misura in cui le presenti Regole Modello si applicano ad esse.

(8) «Procedimento automatizzato» un procedimento amministrativo in cui l'atto amministrativo è adottato da un sistema di trattamento automatizzato dei dati (procedimento completamente automatizzato) o è sostanzialmente influenzato da tale sistema (procedimento semi-automatizzato).

(9) «Sistema decisionale automatizzato» un sistema di elaborazione automatizzata dei dati che adotta una decisione senza previo intervento umano (decisione completamente automatizzata) o che influenza in modo sostanziale il processo decisionale umano (decisione semi-automatizzata).

C. Spiegazioni delle revisioni del 2026 relative ai procedimenti automatizzati¹¹

Preambolo

- (1) L'unica aggiunta al preambolo del 2014 è l'ultima frase: « Gli obblighi e i diritti procedurali previsti dalle presenti Regole Modello non devono risultare compromessi nei procedimenti completamente o parzialmente automatizzati ». Come già sottolineato nell'introduzione, le nuove tecnologie utilizzate nelle procedure amministrative devono conformarsi ai principi giuridici esistenti in materia di procedimenti amministrativo e di diritti procedurali, e non il contrario. Questo principio fondamentale, derivato dallo Stato di diritto, è alla base della revisione del 2026 di tutti i libri delle Regole Modello ReNEUAL. Esso è quindi evidenziato non solo in articoli specifici dei vari libri¹² ma anche come nuovo paragrafo generale nel preambolo.

I-4 Definizioni

Nuovo paragrafo 8

- (2) La prima modifica apportata alla parte operativa del Libro I consiste nell'aggiunta di una **nuova definizione generale** su cosa si intende per “**procedimento automatizzato**”. Si tratta di una **definizione importante** nel contesto di queste revisioni, che riflette l'approccio generale che le ha ispirate. Il termine “procedimento automatizzato” è utilizzato in tutte le Regole Modello riviste dei Libri III e IV.¹³ La definizione fa riferimento al “procedimento amministrativo” come definito nell'Articolo I-4(2), cogliendo i processi mediante i quali un'autorità pubblica prepara e formula l'azione amministrativa come definita nell'Articolo I-4(1) lett. da a. a c., ovvero ne amministrativa, decisioni individuali, contratti.

¹¹ Qui sono pubblicate solo le spiegazioni relative alle nuove disposizioni. Le altre spiegazioni rimangono nella versione 2014 delle Regole Modello ReNEUAL, Libro I.

¹² Art. III-3(1)2, IV-7(3), IV-10(3)1, IV-21(2).

¹³ Art. III-3(1)2, III-7(2), III-22(6); IV-7(3), IV-21(2); cfr. anche art. III-10(1a) “procedura non automatizzata” e art. IV-10(3)1 “procedura di aggiudicazione automatizzata”.

- (3) In linea con l'approccio generale adottato in queste Regole Modello riviste – come delineato nell'introduzione e adottato anche in altri progetti accademici¹⁴ – la revisione non si limita a una specifica tecnologia digitale come l'IA, ma include qualsiasi tipo di trattamento automatizzato (cioè algoritmico) dei dati; la definizione utilizza il termine esaustivo e autoesplicativo di **“sistema automatizzato di trattamento dei dati”**.¹⁵ Tali sistemi possono essere sistemi di IA – come attualmente definiti nell' AI Act – o di qualsiasi altro tipo. Sono dunque ricompresi tutti i sistemi che trattano automaticamente i dati personali e non personali e che costituiscono l'oggetto di un qualsiasi procedimento amministrativo.
- (4) Ai sensi dell'articolo I-4, paragrafo 8, i «procedimenti automatizzati» comprendono non solo quelli completamente automatizzati, ma anche quelle semi-automatizzati. La necessità di regolamentare i **procedimenti completamente automatizzati** derivano dalla radicale assenza dell'intervento umano nel tradizionale procedimento amministrativo, sebbene in casi semplici di **procedimenti di massa**¹⁶ il processo decisionale completamente automatizzato possa comportare rischi limitati se il sistema di decisione automatizzata è guidato da algoritmi non complessi. Le Regole Modello sono sufficientemente flessibili da adattarsi a tali circostanze.
- (5) Più complessa è l'inclusione delle **procedimenti semiautomatizzati**, poiché tale termine può potenzialmente comprendere una gamma molto ampia di procedimenti, inclusi casi come l'uso di semplici calcolatrici da parte di funzionari pubblici che non comportano rischi sistemici. La definizione si ispira **all'articolo 6**,

¹⁴ Cfr. European Law Institute (2022), Art 2(1) delle [Model Rules on Impact Assessment of Algorithmic Decision-Making Systems Used by Public Administration](#).

¹⁵ Il gruppo di lavoro che ha redatto le modifiche aveva preso in considerazione come espressioni alternative: «sistema basato su macchine» (cfr. art. 3, par. 1, AI-Act; art. 2 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA del 2024) o «processo computazionale» (cfr. art. 2, par. 1, delle Regole modello ELI del 2022).

¹⁶ Nel processo che ha portato all'approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, la commissione presieduta da Mario Nigro (istituita nel 1984) svolse un ruolo fondamentale, ma il testo finale approvato dal Parlamento presentò significative riduzioni rispetto al progetto originario. Una di tali divergenze riguardò i cosiddetti "procedimenti di massa" o a pluralità di destinatari, come quelli riguardanti la localizzazione di grandi infrastrutture. Nella proposta della Commissione Nigro, a questi procedimenti era associata un'istruttoria pubblica, mediante un'udienza (come previsto da altri ordinamenti europei), con la possibilità per singoli cittadini, associazioni e comitati di intervenire e confrontarsi pubblicamente con l'amministrazione prima della decisione finale. La proposta fu però espunta in sede governativa e parlamentare, sia per un certo conservatorismo, sia per il timore che l'introduzione delle udienze avrebbe paralizzato l'amministrazione. Le conseguenze sono visibili nell'articolo 13 della legge 241/90.

paragrafo 3, della legge sull'IA, ed esige che l'azione amministrativa sia “**influenzata in modo sostanziale**” da un sistema di trattamento automatizzato dei dati. L'obiettivo è di intercettare i “**bias di automazione**” che implica che gli esseri umani tendano a fidarsi acriticamente dei risultati forniti dalle macchine. Naturalmente, il requisito dell’«influenza sostanziale» necessita di ulteriori precisazioni. Come nel caso dell’articolo 6, paragrafo 3, della legge sull’IA, ciò sarà effettuato caso per caso dagli enti pubblici e dai tribunali competenti, tenendo conto di criteri quali quelli stabiliti nell’articolo 6, paragrafo 3, e nel considerando 53 della legge sull’IA.¹⁷

- (6) Le revisioni applicano praticamente le **stesse regole** alle procedure completamente automatizzate e a quelle semi-automatizzate.

Nuovo paragrafo 9

- (7) Il paragrafo 9 definisce il termine strettamente correlato «**sistema di decisione automatizzata**». Esso è utilizzato nel Libro III relativo al processo decisionale amministrativo¹⁸ nonché nel Libro IV¹⁹ in linea con l’approccio generale adottato nel Libro IV per distinguere tra la conclusione di un contratto e la *decisione* dell’autorità di concludere un contratto.²⁰ Secondo la nostra definizione, i “sistemi di decisione automatizzati” sono un tipo specifico di sistemi di elaborazione automatizzata dei dati. Quest’ultimo termine generico è già stato discusso in relazione al paragrafo 8 ed è utilizzato anche in alcune norme dei Libri II e III.²¹ Il

¹⁷ Ai sensi di questa disposizione e di questo considerando, non sussisterebbe un’influenza sostanziale quando il sistema automatizzato sia destinato a svolgere un compito procedurale circoscritto (come un sistema che trasforma dati non strutturati in dati strutturati, un sistema che classifica i documenti in entrata in categorie o un sistema utilizzato per individuare i duplicati tra un gran numero di domande); a migliorare il risultato di un’attività umana precedentemente completata (come i sistemi destinati a migliorare il linguaggio utilizzato in documenti precedentemente redatti); per individuare modelli decisionali o deviazioni da modelli decisionali precedenti e non destinato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata, senza un’adeguata revisione umana (come un sistema utilizzato per verificare a posteriori se l’autorità pubblica possa aver deviato dall’importo delle sanzioni amministrative fissate in casi simili, in modo da segnalare potenziali incongruenze o anomalie); o per svolgere un compito preparatorio rispetto a una valutazione (ciò comprende, tra l’altro, soluzioni intelligenti per la gestione dei fascicoli, che includono varie funzioni quali l’indicizzazione, la ricerca, l’elaborazione di testo e voce o il collegamento di dati ad altre fonti di dati, oppure sistemi di IA utilizzati per la traduzione di documenti iniziali).

¹⁸ Art. III-3 bis, III-10, paragrafo 1 bis, punto 1, III-29, paragrafo 3.

¹⁹ Art. IV-20(1); cfr. anche i riferimenti negli artt. IV-7(1), IV-21(1), IV-39(1).

²⁰ Cfr. art. IV-7, paragrafo 1.

²¹ Cfr. gli articoli II-2(d), II-3(1)(b)1, II-5(1a); gli articoli III-5(5), III-8(1)(g).

paragrafo 9 distingue, parallelamente al paragrafo 8, tra decisioni completamente automatizzate e semi-automatizzate.

© SC ReNEUAL